

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

18° anno n. L 106

26 aprile 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ✧ Regolamento (CEE) n. 895/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria 1
- Protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria 2
- ✧ Regolamento (CEE) n. 896/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia 4
- Protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia 5
- ✧ Regolamento (CEE) n. 897/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda 7
- Protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda 8
- ✧ Regolamento (CEE) n. 898/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese 10
- Protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese 11
- ✧ Regolamento (CEE) n. 899/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia 13
- Protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia 14
- ✧ Regolamento (CEE) n. 900/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera 16
- Protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera 17

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

★ Regolamento (CEE) n. 901/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, per la conclusione del protocollo complementare all'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera	19
Protocollo complementare all'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera	20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 895/75 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1975

per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in seguito alla non adesione della Norvegia alle Comunità europee, è opportuno concludere il protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria è concluso a nome della Comunità.

Il testo del protocollo figura in allegato.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo di cui all'articolo 1 ed a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità ⁽¹⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

⁽¹⁾ La data della firma di questo protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE

all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da un lato,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

dall'altro,

HANNO CONVENUTO di apportare le seguenti modifiche al loro accordo del 22 luglio 1972:

Articolo 1

Il testo dell'accordo è modificato come segue:

1. articolo 4, paragrafo 2: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
2. articolo 4, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafo 3, secondo comma: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;
3. articolo 5, paragrafo 3, primo comma: le parole «al protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «ai protocolli nn. 1 e 2»; secondo comma dello stesso paragrafo: le parole «il protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «i protocolli nn. 1 e 2»;
4. articolo 36, primo comma: la parola «, norvegese» è soppressa;
5. alla fine dell'accordo: sono soppresse le seguenti formule:
 - «Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.»,
 - «For Rådet for De Europæiske Fællesskab».
2. articolo 4, paragrafi 2 e 3: le parole «, della Norvegia» e «, la Norvegia» sono soppresse rispettivamente; articolo 6, paragrafo 6, secondo comma: le parole «, dalla Norvegia» sono soppresse;
3. allegato A: sono soppresse la parola «NORVEGIA,» nel titolo e la colonna «Norvegia»;
4. allegato E: la colonna «Norvegia» è soppressa.

Articolo 3

Il testo del protocollo n. 2 è modificato come segue:

1. articolo 2, paragrafo 1, lettera b) in limine e sub i), secondo trattino e paragrafo 2, secondo comma: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
2. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sub i) e paragrafo 3: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 4

Il testo del protocollo n. 3 è modificato come segue:

Il testo del protocollo n. 1 è modificato come segue:

1. articolo 1, paragrafi 3 e 4 e articolo 3, lettera f), secondo comma, primo trattino: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
- «1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o l'Austria, da un lato, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:»;

2. articolo 2, paragrafo 1, punto A, in limine e lettera a) e punto B, in limine e lettera a): le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;
3. articolo 7: le parole «della Norvegia,» sono inserite tra le parole «dell'Islanda,» e «del Portogallo»;
4. il testo dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal seguente testo:

«2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Austria delle disposizioni tariffarie in vigore in Austria e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Danimarca o nel Regno Unito non possono fare oggetto, in questi due paesi, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo;

3. Senza pregiudizio dell'articolo 1, del protocollo n. 2, quando le autorità doganali austriache rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi due paesi e contemplate dall'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Austria non possono essere oggetto, in Austria, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo.»;

5. articolo 24, paragrafo 2, terzo trattino: le parole «la Norvegia,» sono soppresse; quinto trattino dello stesso paragrafo: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi».

6. articolo 25, paragrafo 1, modificato da ultimo dalla decisione n. 9/73 del comitato misto: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi» nella lettera a) e nella lettera b), punto 2;
7. articolo 26: le parole «la Norvegia,» sono inserite tra le parole «l'Islanda,» e «il Portogallo»;
8. articolo 27, paragrafi 1 e 2: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;
9. allegato I: le parole «, in Norvegia» sono soppresse nelle note esplicative 10 e 13.

Articolo 5

Nel protocollo n. 4 è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 6

Nell'atto finale sono soppresse le seguenti formule:

- «Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.»,
- «For Rådet for De Europæiske Fællesskab».

Articolo 7

Il presente protocollo complementare è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

REGOLAMENTO (CEE) N. 896/75 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1975

per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in seguito alla non adesione della Norvegia alle Comunità europee, è opportuno concludere il protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia è concluso a nome della Comunità:

Il testo del protocollo figura in allegato.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo di cui all'articolo 1 ed a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità ⁽¹⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

⁽¹⁾ La data della firma di questo protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE

all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da un lato,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

dall'altro,

HANNO CONVENUTO di apportare le seguenti modifiche al loro accordo del 5 ottobre 1973:

Articolo 1

Il testo dell'accordo è modificato come segue:

1. articolo 4, paragrafo 2: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
2. articolo 4, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafo 3, secondo comma: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord»;
3. articolo 5, paragrafo 3, primo comma: le parole «al protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «ai protocolli nn. 1 e 2»; secondo comma dello stesso paragrafo: le parole «il protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «i protocolli nn. 1 e 2»;

Articolo 2

Il testo del protocollo n. 1 è modificato come segue:

1. articolo 1, paragrafi 3 e 4 e articolo 3, lettera f), secondo comma, primo trattino: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
2. articolo 4, paragrafi 2 e 3: le parole «, dalla Norvegia» sono soppresse; paragrafo 5, lettera b): le parole «, Norvegia» sono soppresse;
3. allegato A: sono soppresse la parola «NORVEGIA,» nel titolo e la colonna «Norvegia»;
4. allegato E e allegato G: sono soppresse le parole «, della Norvegia» nei titoli e le colonne «Norvegia».

Articolo 3

Il testo del protocollo n. 2 è modificato come segue:

1. articolo 2, paragrafo 1, lettera b) in limine e sub i), secondo trattino: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
2. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sub i) e paragrafo 3: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 4

Il testo del protocollo n. 3 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, in limine è sostituito dal seguente testo:

«1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o la Finlandia, da un lato, l'Austria, l'Islanda, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:»;
2. articolo 2, paragrafo 1, punto A, in limine e lettera a) e punto B, in limine e lettera a): le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;
3. articolo 7: le parole «della Norvegia,» sono inserite tra le parole «dell'Islanda» e «del Portogallo»;
4. il testo dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal seguente testo:

«2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Finlandia delle disposizioni tariffarie in vigore in Finlandia e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Danimarca o nel Regno Unito non possono fare oggetto, in questi due paesi, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo;

3. Senza pregiudizio dell'articolo 1, del protocollo n. 2, quando le autorità doganali finlandesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi due paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Finlandia non possono essere oggetto, in Finlandia, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25 paragrafo 1, del presente protocollo.»;

5. articolo 24, paragrafo 2, terzo trattino: le parole «la Norvegia,» sono soppresse; quinto trattino

dello stesso paragrafo: le parole: «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;

6. articolo 26: le parole «la Norvegia,» sono inserite tra le parole «l'Islanda,» e «il Portogallo»;

7. articolo 27, paragrafi 1 e 2: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;

8. allegato I: le parole «, in Norvegia» sono soppresse nelle note esplicative 10 e 13.

Articolo 5

Nel protocollo n. 4 è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 6

Il presente protocollo complementare è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

REGOLAMENTO (CEE) N. 897/75 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1975

per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in seguito alla non adesione della Norvegia alle Comunità europee, è opportuno concludere il protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda è concluso a nome della Comunità.

Il testo del protocollo figura in allegato.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo di cui all'articolo 1 ed a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità ⁽¹⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

⁽¹⁾ La data della firma di questo protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE

all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da un lato,

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

dall'altro,

HANNO CONVENUTO di apportare le seguenti modifiche al loro accordo del 22 luglio 1972:

Articolo 1

Il testo dell'accordo è modificato come segue:

1. articolo 3, paragrafo 4, primo comma: le parole «al protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «ai protocolli nn. 1 e 2»; secondo comma dello stesso paragrafo: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza fra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord» e le parole «il protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «i protocolli nn. 1 e 2»;
2. articolo 4, paragrafo 2: le parole «, della Norvegia» sono soppresse; articolo 5, paragrafo 3: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
3. articolo 5, paragrafo 3: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza fra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;
4. articolo 37, primo comma, la parola «, norvegese» è soppressa;
5. alla fine dell'accordo: sono soppresse le seguenti formule:
 - «Utferdiget i Brussel, tjuendre juli nitten hundre og syttito.»,
 - «For Rådet for De Europeiske Fællesskap».

Articolo 2

Il testo del protocollo n. 1 è modificato come segue:

1. articolo 1, paragrafi 3 e 4 e articolo 3, lettera f), secondo comma, primo trattino: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;

2. allegato A: sono soppresse la parola «NORVEGIA,» nel titolo e la colonna «Norvegia».

Articolo 3

Il testo del protocollo n. 2 è modificato come segue:

1. articolo 2, paragrafo 1, lettera b) in limine e sub i), secondo trattino: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
2. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sub i) e paragrafo 3: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;
3. articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sub ii): le parole «, della Norvegia» sono soppresse.

Articolo 4

Il testo del protocollo n. 3 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, in limine è sostituito dal seguente testo:
 - «1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o l'Islanda, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:»;
2. articolo 2, paragrafo 1, punto A, in limine e lettera a) e punto B, in limine e lettera a): le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;

3. articolo 7: le parole «della Norvegia,» sono inserite tra le parole «della Finlandia,» e «del Portogallo»;
4. il testo dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente testo:

2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca e del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Islanda delle disposizioni tariffarie in vigore in Islanda e contemplate dall'articolo 3, paragrafo 1 e dall'articolo 4 dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Danimarca o nel Regno Unito non possono fare oggetto, in questi due paesi, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo.

3. Senza pregiudizio dell'articolo 1, del protocollo n. 2, quando le autorità doganali islandesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi due paesi e contemplate dall'articolo 3, paragrafo 1 e dall'articolo 4 dell'accordo i prodotti importati e messi in opera in Islanda non possono essere oggetto, in Islanda, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo.»;

5. articolo 24, paragrafo 2, terzo trattino: le parole «la Norvegia,» sono soppresse; quinto trattino dello stesso paragrafo: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;
6. articolo 25, paragrafo 1, modificato da ultimo dalla decisione n. 9/73 del comitato misto: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi» nella lettera a) e nella lettera b), punto 2;
7. articolo 26: le parole «la Norvegia,» sono inserite tra le parole «la Finlandia,» e «il Portogallo»;

8. articolo 27, paragrafi 1 e 2: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;
9. allegato I: le parole «, in Norvegia» sono soppresse nelle note esplicative 10 e 13.

Articolo 5

Nel protocollo n. 5 è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 6

Il protocollo n. 6 è modificato come segue:

1. articolo 1, paragrafo 2: le parole «e in Norvegia» sono soppresse nell'ultima colonna della seconda e della terza tabella;
2. articolo 1, paragrafo 3: le parole «, in Norvegia» sono soppresse nell'ultima colonna della seconda tabella.

Articolo 7

Nell'atto finale sono soppresse le seguenti formule:

- «Utferdiget i Brussel, tjeandreguli nitten hundre og syttito.»
- «For Rådet for De Europæiske Fællesskaber.»

Articolo 8

Il presente protocollo complementare è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, islandese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

REGOLAMENTO (CEE) N. 898/75 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1975

per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in seguito alla non adesione della Norvegia alle Comunità europee, è opportuno concludere il protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo complementare all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica portoghese è concluso a nome della Comunità.

Il testo del protocollo figura in allegato.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo di cui all'articolo 1 ed a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità ⁽¹⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

⁽¹⁾ La data della firma di questo protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE

all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da un lato,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

dall'altro,

HANNO CONVENUTO di apportare le seguenti modifiche al loro accordo del 22 luglio 1972:

Articolo 1

Il testo dell'accordo è modificato come segue:

1. articolo 4, paragrafo 2: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
2. articolo 4, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafo 3, secondo comma: è soppressa la seguente parte di frase «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;
3. articolo 5, paragrafo 3, primo comma: le parole «al protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «ai protocolli nn. 1 e 2»; secondo comma dello stesso paragrafo: le parole «il protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «i protocolli nn. 1 e 2»;
4. articolo 39, primo comma: la parola «, norvegese» è soppressa;
5. alla fine dell'accordo: sono soppresse le seguenti formule:
 - «Utferdiget i Brussel, tjuende juli nitten hundre og syttito.»,
 - «For Rådet for De Europæiske Fællesskab».

Articolo 2

Il testo del protocollo n. 1 è modificato come segue:

1. articolo 1, paragrafi 3 e 4 e articolo 2, paragrafo 7, secondo comma: le parole «, Norvegia» sono soppresse;
2. articolo 4, paragrafi 2 e 4 e articolo 6, paragrafo 1: le parole «, della Norvegia» sono soppresse;

3. allegato A: sono soppresse la parola «NORVEGIA» nel titolo e la colonna «Norvegia»;

4. allegato D, elenco B, nota (1): le parole «, della Norvegia» sono soppresse.

Articolo 3

Il testo del protocollo n. 2 è modificato come segue:

1. articolo 2, paragrafo 1, lettera b) in limine e sub i), secondo trattino: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
2. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sub i) e paragrafo 3: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;
3. articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sub ii): le parole «, della Norvegia» sono soppresse.

Articolo 4

Il testo del protocollo n. 3 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, in limine è sostituito dal seguente testo:

«1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o il Portogallo, da un lato, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:»;

2. articolo 2, paragrafo 1, punto A, in limine e lettera a) e punto B, in limine e lettera a): le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;
3. articolo 7: le parole «della Norvegia,» sono inserite tra le parole «dell'Islanda,» e «della Svezia»;
4. il testo dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente testo:

«2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Portogallo delle disposizioni tariffarie in vigore in Portogallo e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo e nell'articolo 4 del protocollo n. 1, i prodotti importati e messi in opera in Danimarca o nel Regno Unito non possono fare oggetto, in questi due paesi, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo;

3. Senza pregiudizio dell'articolo 1, del protocollo n. 2, quanto le autorità doganali portoghesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi due paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Portogallo non possono essere oggetto, in Portogallo, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo.»;

5. articolo 24, paragrafo 2, terzo trattino: le parole «la Norvegia,» sono soppresse; quinto trattino dello stesso paragrafo: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi».
6. articolo 25, paragrafo 1, modificato da ultimo dalla decisione n. 9/73 del comitato misto: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi» nella lettera a) e nella lettera b), punto 2;

7. articolo 26: le parole «la Norvegia,» sono inserite tra le parole «l'Islanda,» e «la Svezia»;
8. articolo 27, paragrafi 1 e 2: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;
9. allegato I: le parole «, in Norvegia» sono soppresse nelle note esplicative 10 e 13.

Articolo 5

Nel protocollo n. 4 è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 6

Protocollo n. 6, articolo 2, paragrafi 2 e 4: le parole «, della Norvegia» sono soppresse.

Articolo 7

Protocollo n. 8, articolo 6, paragrafo 1: la parola «, Norvegia» è soppressa: paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo: le parole «, la Norvegia» sono soppresse.

Articolo 8

Nell'atto finale sono soppresse le seguenti formule:

- «Utferdiget i Brussel, tjuendre juli nitten hundre og syttito.»,
- «For Rådet for De Europæiske Fællesskab».

Articolo 9

Il presente protocollo complementare è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

REGOLAMENTO (CEE) N. 899/75 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1975

per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in seguito alla non adesione della Norvegia alle Comunità europee, è opportuno concludere il protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia è concluso a nome della Comunità.

Il testo del protocollo figura in allegato.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo di cui all'articolo 1 ed a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità ⁽¹⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

⁽¹⁾ La data della firma di questo protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE

all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da un lato,

IL REGNO DI SVEZIA,

dall'altro,

HANNO CONVENUTO di apportare le seguenti modifiche al loro accordo del 22 luglio 1972:

Articolo 1

Il testo dell'accordo è modificato come segue:

1. articolo 4, paragrafo 2: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
2. articolo 4, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafo 3, secondo comma: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;
3. articolo 5, paragrafo 3, primo comma: le parole «al protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «ai protocolli nn. 1 e 2»; secondo comma dello stesso paragrafo: le parole «il protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «i protocolli nn. 1 e 2»;
4. articolo 36, primo comma: la parola «, norvegese» è soppressa;
5. alla fine dell'accordo: sono soppresse le seguenti formule:
 - «Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.»,
 - «For Rådet for De Europeiske Fællesskap».

Articolo 2

Il testo del protocollo n. 1 è modificato come segue:

1. articolo 1, paragrafi 3 e 4 e articolo 3, lettera f), secondo comma, primo trattino: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
2. allegato A: sono soppresse la parola «NORVEGIA» nel titolo e la colonna «Norvegia».

Articolo 3

Il testo del protocollo n. 2 è modificato come segue:

1. articolo 2, paragrafo 1, lettera b) in limine e sub i), secondo trattino: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
2. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sub i) e paragrafo 3: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 4

Il testo del protocollo n. 3 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, in limine è sostituito dal seguente testo:

«1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o la Svezia, da un lato, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, il Portogallo e la Svizzera, dall'altro, nonché tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:»;

2. articolo 2, paragrafo 1, punto A, in limine e lettera a) e punto B, in limine e lettera a): le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;
3. articolo 7: le parole «della Norvegia» sono inserite tra le parole «dell'Islanda» e «del Portogallo»;

4. il testo dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente testo:

«2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Svezia delle disposizioni tariffarie in vigore in Svezia e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Danimarca o nel Regno Unito non possono fare oggetto, in questi due paesi, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo;

3. Senza pregiudizio dell'articolo 1, del protocollo n. 2, quando le autorità doganali svedesi rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi due paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Svezia non possono essere oggetto, in tale paese, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo.»;

5. articolo 24, paragrafo 2, terzo trattino: le parole «la Norvegia,» sono soppresse; quinto trattino dello stesso paragrafo: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;
6. articolo 25, paragrafo 1, modificato da ultimo dalla decisione n. 9/73 del comitato misto: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole

«sei paesi» nella lettera a) e nella lettera b), punto 2;

7. articolo 26: le parole «la Norvegia,» sono inserite tra le parole «l'Islanda,» e «il Portogallo»;
8. articolo 27, paragrafi 1 e 2: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;
9. allegato I: le parole «, in Norvegia» sono soppresse nelle note esplicative 10 e 13.

Articolo 5

Nel protocollo n. 4 è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 6

Nell'atto finale sono soppresse le seguenti formule:

- «Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.»,
- «For Rådet for De Europeiske Fællesskap».

Articolo 7

Il presente protocollo complementare è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, svedese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

REGOLAMENTO (CEE) N. 900/75 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1975

per la conclusione del protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in seguito alla non adesione della Norvegia alle Comunità europee, è opportuno concludere il protocollo complementare all'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera è concluso a nome della Comunità.

Il testo del protocollo figura in allegato.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo di cui all'articolo 1 ed a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità ⁽¹⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

⁽¹⁾ La data della firma di questo protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE

all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da un lato,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altro,

HANNO CONVENUTO di apportare le seguenti modifiche al loro accordo del 22 luglio 1972:

Articolo 1

Il testo dell'accordo è modificato come segue:

1. articolo 4, paragrafo 2: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
2. articolo 4, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafo 3, secondo comma: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;
3. articolo 5, paragrafo 3, primo comma: le parole «al protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «ai protocolli nn. 1 e 2»; secondo comma dello stesso paragrafo: le parole «il protocollo n. 1» sono sostituite dalle parole «i protocolli nn. 1 e 2»;
4. articolo 36, primo comma: la parola «, norvegese» è soppressa;
5. alla fine dell'accordo: sono soppresse le seguenti formule:
 - «Utferdiget i Brussel, tjuende juli nitten hundre og syttito.»,
 - «For Rådet for De Europæiske Fællesskab».

Articolo 2

Il testo del protocollo n. 1 è modificato come segue:

1. articolo 1, paragrafi 3 e 4 e articolo 3, lettera f), secondo comma, primo trattino: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;

2. articolo 5, paragrafo 3: le parole «, della Norvegia» sono soppresse;
3. allegato A: sono soppresse la parola «NORVEGIA» nel titolo e la colonna «Norvegia».

Articolo 3

Il testo del protocollo n. 2 è modificato come segue:

1. articolo 2, paragrafo 1, lettera b) in limine e sub i), secondo trattino: le parole «, la Norvegia» sono soppresse;
2. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sub i) e paragrafo 3: è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 4

Il testo del protocollo n. 3 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, in limine è sostituito dal seguente testo:

«1. Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o la Svizzera, da un lato, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, il Portogallo e la Svezia, dell'altro, nonché tra ciascuno di questi sei paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si considerano parimenti:»;
2. articolo 2, paragrafo 1, punto A, in limine e lettera a) e punto B, in limine e lettera a): le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;

3. articolo 7: le parole «della Norvegia,» sono inserite tra le parole «dell'Islanda,» e «del Portogallo»;

4. il testo dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente testo:

«2. Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n. 2, quando le autorità doganali della Danimarca o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Svizzera delle disposizioni tariffarie in vigore in Svizzera e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Danimarca o nel Regno Unito non possono fare oggetto, in questi due paesi, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo.

3. Senza pregiudizio dell'articolo 1, del protocollo n. 2, quando le autorità doganali svizzere rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi due paesi e contemplate nell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i prodotti importati e messi in opera in Svizzera non possono essere oggetto, in Svizzera, di restituzione di dazi doganali, né beneficiare di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma, salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente protocollo.»;

5. articolo 24, paragrafo 2, terzo trattino: le parole «la Norvegia,» sono soppresse; quinto trattino dello stesso paragrafo: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi».

6. articolo 25, paragrafo 1, modificato da ultimo dalla decisione n. 9/73 del comitato misto: le pa-

role «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi» nella lettera a) e nella lettera b), punto 2;

7. articolo 26: le parole «la Norvegia,» sono inserite tra le parole «l'Islanda,» e «il Portogallo»;

8. articolo 27, paragrafi 1 e 2: le parole «cinque paesi» sono sostituite dalle parole «sei paesi»;

9. allegato I: le parole «, in Norvegia» sono soppresse nelle note esplicative 10 e 13.

Articolo 5

Nel protocollo n. 4 è soppressa la seguente parte di frase: «stabilito e adottato in sede di conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

Articolo 6

Nell'atto finale sono soppresse le seguenti formule:

- «Udferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.»,
- «For Rådet for De Europæiske Fællesskab.».

Articolo 7

Il presente protocollo complementare è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

REGOLAMENTO (CEE) N. 901/75 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1975

per la conclusione del protocollo complementare all'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in seguito alla non adesione della Norvegia alle Comunità europee, è opportuno concludere il protocollo complementare all'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo complementare all'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera è concluso a nome della Comunità.

Il testo del protocollo figura in allegato.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo di cui all'articolo 1 e a conferirle i poteri necessari per impegnare la Comunità ⁽¹⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

⁽¹⁾ La data della firma di questo protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE

all'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

IL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN,

HANNO CONVENUTO di apportare la seguente modifica al loro accordo addizionale del 22 luglio 1972:

Articolo 1

Le seguenti formule sono soppresse:

- «Utferdiget i Brussel, tjuendre juli nitten hundre og syttito.»,
- «For Rådet for De Europeiske Fellesskap».

Articolo 2

Il presente protocollo complementare è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.
